

Toscana sa con quale ansietà e come in folla il popolo nostro corra ai canti delle vie appena una legge è pubblicata, e come davanti alla legge si trattenga una continua folla per delle intere giornate.

È in tal modo, o signori, che in Toscana si crea la coscienza di obbedire alle leggi.

Io credo che, se il ministro di grazia e giustizia vorrà persuadersi di questo fatto, delle conseguenze di questa consuetudine, che pure esiste, non avrà difficoltà di accettare un metodo conciliativo che io mi prenderò l'ardire di proporre.

Allora quando ultimamente cominciarono ad affiggersi in Toscana le leggi col sistema usato in queste provincie, il Governo della Toscana vide subito come ciò feriva le abitudini del paese, sicchè, accanto alla legge affissa col sistema usato qui, riconobbe necessario di affiggere una seconda edizione stampata in Toscana col metodo e nel formato fin allora usati.

La legge ufficiale, dirò così, la legge che doveva servire di norma era riguardata quella inviata da Torino; se un errore fosse corso nella ristampa, quest'errore per certo non poteva riguardarsi come qualche cosa che potesse aver valore, in quanto che la ristampa non era ufficiale. S'intendeva unicamente di ottenere la maggiore pubblicità possibile alla legge, e non altro.

Ora io credo che si possa servire e allo spirito e alla lettera della legge del 1854 continuando ad inviare da Torino in Toscana le leggi nel formato attuale, lasciando però a quel Governo locale la piena libertà di continuare a fare quella seconda edizione coi metodi e colle norme che si usarono in Toscana fin qui.

Questo io credo sarebbe un metodo che concilierebbe insieme gli interessi e i desiderii di tutti, ed io penso che questo risultato potrebbe ottenersi coll'inserire un secondo articolo nella legge, presso a poco così concepito:

« L'affissione delle leggi, di che parlasi all'articolo quarto della legge del 25 giugno 1854, continuerà a farsi in Toscana nei modi e nelle forme usati fin qui. »

Credo che allora tutto sarebbe conciliato. La legge avrebbe forza soltanto dalla inserzione che se ne facesse nel bollettino ufficiale ai termini della legge del 1854, e i Toscani potrebbero continuare ad averne la più estesa cognizione per mezzo della pubblicazione col metodo usato fin qui.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che il sistema conciliativo che mi si viene indicando dall'onorevole Cempini, l'abbia io stesso già prima assentito, quando io dichiarava cioè che mi sarei interamente rimesso a quello che il governatore di Toscana avesse creduto più conveniente. Quindi quanto al sistema di conciliazione sono pienamente d'accordo coll'onorevole preopinante, imperocchè l'ho proposto io stesso. Quanto poi a farne il soggetto speciale d'un articolo di legge, farò osservare che nel decreto toscano del 21 gennaio ben sono indicati i luoghi nei quali debbano essere fatte le affissioni, ma non è indicata la forma con cui debbano farsi. Or dunque, quando si dica nella legge che si farà l'affissione come si soleva fare, ben avremo un qualche termine di confronto nel fatto quale esso fosse, ma non ne abbiamo riscontro in una forma determinata per legge. Inoltre potrebbe ancora farsi quistione qual sia realmente l'edizione ufficiale. Quindi, nel mentre non intendo fare una diretta opposizione a questa proposta, mi sembra però che, trattandosi di cosa affatto regolamentare, ove si è dichiarato dal Governo essere esso disposto a secondare questo desiderio, semprechè il governatore della Toscana lo reputi conveniente ed utile, non sia più il caso di scriverne apposita disposizione nella legge stessa.

E tanto è vero ciò che, quando si è fatta la legge del 25 giugno 1854, stando pur molte cose regolamentari a cui dovevasi provvedere, lo si fece con decreto reale, voglio dire del 50 dello stesso mese, e con esso si determinarono quelle maggiori norme le quali potevano al caso occorrere, onde le leggi avessero quella maggiore pubblicità che presso di noi e nel sistema di pubblicità parlamentare poteva all'uopo desiderarsi.

Ora, ove si traducesse il desiderio dell'onorevole preopinante in legge, cotesta incongruenza ne sorgerebbe, che avremmo nella legge stessa ciò che meglio si addice a regolamento, e dove a cotesto ordine di cose in tutte le altre provincie del regno è provveduto per decreto reale, nella Toscana si provvederebbe per legge.

Quindi spero che la Camera vorrà tenersi contenta di queste dichiarazioni, alle quali certamente non sarò per mancare giammai, e che, ottenuto così lo scopo, non sia più il caso di aggiungere alla legge la speciale disposizione proposta dall'onorevole preopinante.

CAVALLINI G., relatore. La Commissione opina che l'intendimento dell'onorevole deputato Cempini si raggiunge pienamente quando si prenda atto delle dichiarazioni dell'onorevole signor ministro, senza che sia necessario che ne risulti per espressa disposizione della legge, la quale nulla deve contenere che alla materia puramente regolamentare si riferisca.

Dal momento che l'affissione pubblica degli esemplari della legge nulla aggiunge, nè toglie all'efficacia della legge, pare affatto superfluo che la legge s'addentri ad occuparsi dei modi coi quali l'affissione, quale debito a cui deve soddisfare il Governo, debba eseguirsi.

La Commissione quindi unanime, e così non escluso anche il signor Menichetti, crede di non dover accettare l'emendamento d'aggiunta del signor Cempini.

PRESIDENTE. Ora non si tratta ancora di discutere particolarmente intorno a quest'aggiunta, perchè siamo nella discussione generale.

Se nessuno più domanda la parola, si passerà alla discussione dell'articolo unico del progetto.

Ne do lettura:

« *Articolo unico.* Sarà pubblicata ed avrà vigore nelle provincie toscane la legge del 25 giugno 1854, n° 1751, sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi.

« Nelle isole però dell'arcipelago toscano le leggi saranno osservate alla scadenza del termine stabilito per le isole di Sardegna e di Capraia dall'articolo 4 di detta legge. »

L'onorevole Cempini propone un secondo articolo, di cui credo necessario dare conoscenza alla Camera prima che si venga alla discussione dell'articolo della Commissione. Esso è in questi termini:

« L'affissione delle leggi, di che parlasi all'articolo 4 della legge del 25 giugno 1854, continuerà a farsi in Toscana coi modi e nelle forme usate fin qui. »

È aperta la discussione sull'articolo proposto dalla Commissione.

Niuno chiedendo di parlare su quest'articolo, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo proposto dal deputato Cempini, di cui testè ho dato lettura.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Niuno domandando di parlare, lo pongo ai voti.

(È rigettato.)